



COMUNE DI MARCIANA

Provincia di Livorno

Via Santa Croce 34 - 57030 Marciana (LI) - Tel. +39 0565 901215 - Fax +39 0565 901076

www.comune.marciana.li.it protocollo@pec.comune.marciana.li.it
info@comune.marciana.li.it

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
E L'USO DEI POSTI BARCA A TERRA
PRESSO IL MOLO DI PATRESI –
COMUNE DI MARCIANA (LI)**

PREMESSA

il Comune di Marciana è proprietario di uno spazio a terra, nei pressi del molo di Patresi, su cui ha allestito una struttura per il ricovero in totale di n.8 natanti da diporto, con le caratteristiche che seguenti:

- 8 stalli per natanti da diporto di dimensioni max. 6,50 x 2,50 m;

I posti barca verranno assegnati secondo i criteri definiti nel seguito e gli assegnatari saranno tenuti a rispettare il seguente regolamento.

Art. 1 - BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTO RICOVERO POSTI BARCA

1. Entro il 31 gennaio di ogni quinquennio il Comune di Marciana pubblica un bando per l'assegnazione di 8 stalli per il ricovero di 8 natanti da diporto.

2. Nel bando devono essere indicati:

- Il numero di posti disponibili per ciascuna fascia dimensionale dei natanti;
- le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- la tariffa annuale per ciascuno stallo (rettificabile annualmente dalla Giunta Comunale);
- le modalità di pagamento della tariffa di concessione;
- il richiamo al presente regolamento e le modalità di sua consultazione;
- le principali sanzioni per le relative infrazioni, comprese le ipotesi di revoca o decadenza dell'assegnazione.

3. Al bando è allegato il modulo da compilare per la presentazione della domanda.

4. Il bando è pubblicato a cura del soggetto gestore all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi, ed è portato a conoscenza della cittadinanza anche mediante affissione negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico.

Art. 2 - ASSEGNATARI

1. I posti barca a terra sono riservati ai seguenti soggetti:

- Nativi Isola d'Elba - Residenti nel Comune di Marciana loc. Patresi (Categoria a);
- Nativi Isola d'Elba - Proprietari di abitazione in loc. Patresi (Categoria b);
- Residenti nel Comune di Marciana loc. Patresi (Categoria c);
- Proprietari di abitazione in loc. Patresi (Categoria d);
- Residenti nel Comune di Marciana (Categoria e).
- Proprietari di abitazione nel Comune di Marciana (Categoria f).
- Non nativi Isola d'Elba - Non residente - Non proprietario di abitazione (Categoria g).

2. Ai soggetti, di cui sopra, saranno assegnati gli stalli numerati come da planimetria allegata.

Art. 3 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E SUBENTRI

1. L'assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria risultante dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al bando pubblicato dall'Ufficio Patrimonio e sarà valida a decorrere dalla data di assegnazione, attestata dal ritiro del contrassegno, e fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria.

2. L'eventuale rinuncia, o altrimenti la perdita del titolo in capo all'assegnatario, determina il subentro di altro soggetto utilmente collocato in graduatoria, la cui assegnazione non può comunque superare il periodo di validità della graduatoria stessa.

3. Il criterio di priorità per l'assegnazione è:

- a) Nativi Isola d'Elba - Residenti nel Comune di Marciana in loc. Patresi (Categoria a) per numero 3 posti;
- b) Nativi Isola d'Elba - Proprietari di abitazione in loc. Patresi (Categoria b) per numero 2 posti;
- c) Residenti nel Comune di Marciana loc. Patresi (Categoria c) per numero 1 posti;
- d) Proprietari di abitazione in loc. Patresi (Categoria d) per numero 1 posti;
- e) Residenti nel Comune di Marciana (Categoria e) per numero 1 posti.
- f) Proprietari di abitazione nel Comune di Marciana (Categoria f).
- g) Non nativi Isola d'Elba - Non residente - Non proprietario di abitazione (Categoria g)

4. Qualora le domande siano in numero superiore alle disponibilità, si procederà alla redazione di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

- Natività Isola d'Elba;
- Residenza in Loc. Patresi (Patresi-Colle d'Orano, Patresi Mortaio, Patresi Mare S. Lucia) / Residenza nel Comune di Marciana / Proprietà di abitazione in Loc. Patresi / Proprietà di abitazione nel Comune di Marciana (verrà considerato solamente il criterio più vantaggioso per il richiedente);
- Essere titolari o eredi diretti di primo grado di un titolare in una precedente assegnazione di posto barca salvo che risulti in regola con il pagamento della quota dovuta, previa apposita dichiarazione nello spazio apposito del modulo di partecipazione al bando e presentazione delle ricevute di pagamento qualora fossero richieste dall'ufficio competente;

4-bis. In ogni caso, alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (con osservanza delle condizioni, termini e modalità previsti dall'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992) e rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 2, è attribuito un punteggio aggiuntivo.

5. I punteggi verranno attribuiti secondo la Tabella A – Tabella Punteggi.

Tabella A – Tabella Punteggi.

Criterio	Punti attribuiti									
Natività Isola d'Elba	10									
Residenza a Patresi ¹	Da 0 a 5 anni	Da 6 a 10 anni	Da 11 a 15 anni	Da 16 a 20 anni	Da 21 a 25 anni	Da 26 a 30 anni	Da 31 a 35 anni	Da 36 a 40 anni	Da 40 a 45 anni	Da > 45 anni
	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Abitazione di proprietà a Patresi ¹	Da 0 a 5 anni	Da 6 a 10 anni	Da 11 a 15 anni	Da 16 a 20 anni	Da 21 a 25 anni	Da 26 a 30 anni	Da 31 a 35 anni	Da 36 a 40 anni	Da 40 a 45 anni	Da > 45 anni
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Residenza nel Comune di	Da 0 a 5 anni	Da 6 a 10 anni	Da 11 a 15 anni	Da 16 a 20 anni	Da 21 a 25 anni	Da 26 a 30 anni	Da 31 a 35 anni	Da 36 a 40 anni	Da 40 a 45 anni	Da > 45 anni

Marciana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abitazione di Proprietà nel Comune di Marciana ²	Da 0 a 10 anni		Da 11 a 20 anni		Da 21 a 30 anni		Da 31 a 40 anni		Da > 40 anni	
	1		2		3		4		5	
Titolari/ eredi diretti di primo grado di un titolare di una precedente assegnazione di posto barca in regola con i pagamenti	5									
Persone invalide con capacità di deambulazion e impedita o sensibilmente ridotta (con osservanza delle condizioni, termini e modalità previsti dall’art. 381 del D.P.R. n. 495/1992)	1									

¹ Loc. Patresi comprende Patresi-Colle d’Orano, Patresi Mortaio, Patresi Mare S. Lucia.

² Nella valutazione degli anni di proprietà di un’abitazione a Patresi si considera il numero di anni di appartenenza dell’immobile alla stessa famiglia (ossia padre/madre, nonno/a, bisnonno/a e via nell’asse ereditario).

6. La barca deve essere di proprietà.

7. Ogni nucleo familiare (così come risultante dallo stato di famiglia) può presentare una sola domanda.

8. In caso di parità, si procederà al sorteggio.

9. Gli eventuali posti barca non assegnati alle singole categorie di soggetti di cui sopra verranno destinate alle categorie successive nell'ordine dalla lett. a) alla lett. g).

10. Ciascun istante non può essere assegnatario di più di un posto barca. È fatta salva per l'Amministrazione, nel caso di mancato esaurimento dei posti disponibili, di pubblicare un ulteriore bando per l'assegnazione di posto a seconde imbarcazioni.

11. È causa di esclusione l'esistenza di pendenze tributarie o varie (es. mancato pagamento di tariffa di precedente assegnazione).

Art. 4 - TIPO IMBARCAZIONE

1. I posti barca sono riservati a natanti da diporto le cui caratteristiche sono descritte nella premessa.

Art. 5 - RESPONSABILITA'

1. Poiché il Comune non esercita alcuna custodia né vigilanza, rimane espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per danni al natante, a persone e a cose, provocati sia dagli assegnatari che da terzi.
2. È responsabilità esclusiva dell'assegnatario vigilare sul corretto stazionamento a terra del natante al fine di evitare ogni pericolo, sulla sua posizione e provvedere ad eventuali necessità di spostamento per lavori, innalzamento del livello del mare, esigenze pubbliche, calamità naturali.

Art. 6 - ASSICURAZIONE

1. L'assegnatario dovrà provvedere a propria cura e spese, per l'intera durata della concessione, alla stipula e al successivo rinnovo di una polizza di Assicurazione per responsabilità civile relativa alla propria imbarcazione e tale da coprire anche i danni a terzi (RC), il cui massimale sarà indicato nel bando di assegnazione.
2. Copia della polizza dovrà essere presentata annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e comunque ad ogni eventuale richiesta del Comune, pena la perdita della assegnazione e della quota pagata.

Art. 7 – VALIDITA' TEMPORALE DELL'ASSEGNAZIONE

1. La validità temporale dell'assegnazione dei posti barca in premessa è di cinque anni (con scadenza al 31 dicembre del 5° anno successivo alla pubblicazione della graduatoria).

Art. 8 – EFFICACIA DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria, compilata secondo i criteri di cui al precedente articolo, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Marciana.
2. Nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione, possono essere presentate osservazioni o contestazioni scritte.
3. Sulle osservazioni e sulle contestazioni l'Amministrazione decide entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
4. Decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune, la graduatoria degli assegnatari diviene definitiva.
5. L'utile inserimento in graduatoria non conferisce diritto all'attribuzione di un posto barca a terra determinato, restando comunque nella discrezionalità tecnica del soggetto gestore la predisposizione del piano di assegnazione degli stalli, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle barche, della sicurezza e, a parità delle precedenti condizioni, del punteggio in graduatoria.

Art. 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva gli assegnatari di posto barca sono tenuti a provvedere al ritiro del relativo contrassegno e alla sottoscrizione della concessione, previa consegna:
 - a) della documentazione fotografica dettagliata del natante;
 - b) della ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa;
 - c) della fotocopia del certificato d'uso motore per le unità di navigazione non immatricolate;
 - d) della fotocopia della polizza assicurativa relativa al motore dell'imbarcazione oggetto dell'assegnazione;
 - e) della polizza assicurativa di cui all'art. 6;
 - f) della consegna controfirmata per accettazione del presente regolamento.
2. Il termine del presente articolo è perentorio. L'inosservanza comporta automatica ed immediata decadenza dall'assegnazione del posto barca, il quale è assegnato ad altro richiedente secondo l'ordine di graduatoria.

3. Il contrassegno deve essere sempre esposto sul natante quando sito nel posto assegnato.

Art. 10 – POSIZIONE, PULIZIA E UTILIZZO DELL'AREA ASSEGNATA

1. La posizione di posteggio delle imbarcazioni viene assegnata dal Comune e non può essere modificata.
2. Tale posizione risulta da mappa indicativa disponibile presso il Comune e da apposito cartello segnaletico che verrà apposto dal personale del Comune su ciascuno stallo assegnato.
3. Nel periodo invernale, le imbarcazioni devono essere coperte con idonee coperture, pena il ritiro dell'assegnazione.
4. La pulizia dell'area aggiudicata è a carico dell'assegnatario.
5. L'area assegnata presa in affitto dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per il ricovero dei natanti da diporto.
6. È assolutamente vietato il rimessaggio di ogni altro materiale o sosta di altri mezzi.
7. È assolutamente vietata la sosta anche temporanea di imbarcazioni che ostruiscano in qualche modo il corretto utilizzo dell'area assegnata.
8. È assolutamente vietato il subaffitto dell'area assegnata.
9. Gli eventuali danni arrecati alla struttura per motivi non dipendenti da situazioni ambientali o eventi naturali sono a carico dell'affittuario.

Art. 11 - QUOTA D'ASSEGNAZIONE

1. La tariffa del posteggio verrà stabilita annualmente dalla Giunta comunale.
2. Per la conferma dell'assegnazione deve essere prodotta la ricevuta del pagamento della quota e copia della polizza assicurativa. In caso contrario, l'assegnatario sarà depennato dalla graduatoria. Il mancato pagamento della quota annuale entro la scadenza definita dal Comune determina la decadenza dell'assegnazione.

Art. 12 – RINUNCIA, DECADENZA E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

(Rinuncia)

1. L'assegnatario del posto barca può recedere dalla concessione dello stallo a lui assegnato inviando Raccomandata A/R o PEC al Comune di Marciana, Via S. Croce n.34 Marciana (57030) – protocollo@pec.comune.marciana.li.it, con indicata la formale volontà di recedere dalla concessione in oggetto, sottoscritta dal beneficiario e corredata dal documento d'identità. La rinuncia deve pervenire entro il 31 dicembre affinché sia valida per l'anno successivo, oltre tale termine si dovrà corrispondere la tariffa pattuita.

(Decadenza)

1. L'assegnatario dello stallo riservato decade dal diritto al ricovero del natante di porto nel caso di:
 - a) omesso o ritardato pagamento della tariffa dovuta per l'assegnazione, qualora sia rimasta senza esito la diffida inviata dal soggetto gestore;
 - b) omessa presentazione della copia della polizza RC entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e comunque ad ogni eventuale richiesta del Comune,
 - b) violazione degli obblighi di comportamento imposti dal presente regolamento;

c) utilizzo improprio del posto barca.

2. L'assegnatario decaduto dal diritto al ricovero del natante di porto riservato deve rilasciare immediatamente il posto, pena la rimozione del suo natante o imbarcazione ad opera del gestore con onere a suo carico a norma dell'articolo 13.

3. La decadenza in cui incorre l'assegnatario a norma del presente articolo comporta la sua esclusione dalla facoltà di concorrere alla successiva assegnazione.

(Procedimento di contestazione)

1. I soggetti che intendono condurre eventuali procedimenti di contestazione devono inviare Raccomandata A/R o PEC al Comune di Marciana, Via S. Croce n.34 Marciana (57030) - protocollo@pec.comune.marciana.li.it.

Art. 13 Rimozione forzata

1. Tutti i natanti e le imbarcazioni che non hanno titolo, o non hanno più titolo ad occupare il posto barca a terra e che non sono rimossi da chi è tenuto a provvedervi sono rimossi forzatamente dal gestore.

2. Il soggetto gestore procede previa diffida a rimuovere il natante entro un termine congruo, non superiore ai 7 (sette) giorni.

3. La diffida è notificata al soggetto titolare della assegnazione od autorizzazione, se responsabile della violazione. Altrimenti è notificata al proprietario del natante, se iscritto in pubblici registri, o, nell'impossibilità di risalire in maniera certa ed inequivocabile alla responsabilità di alcun soggetto, mediante avviso al pubblico affisso all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico e depositato sul natante stesso.

4. Decorso inutilmente il termine assegnato, il soggetto gestore provvede al deposito dell'imbarcazione presso idoneo luogo di custodia, dandone preventiva comunicazione alle competenti Autorità Portuale e Marittima.

5. Il soggetto gestore dà notizia agli interessati, nei modi previsti dal precedente comma 3, dell'avvenuta rimozione, del luogo in cui il natante è custodito, delle modalità di rilascio dello stesso e del costo delle operazioni di rimozione e di deposito, la cui corresponsione è richiesta ai fini del rilascio. La stessa comunicazione è inoltrata, per conoscenza, all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima.